

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109

Categoria I Classe VIII

OGGETTO: Attribuzione di mansioni superiori presso il Servizio Urbanistica geom. Umberto Iannone.

L'anno **2021** il giorno **5** del mese di **novembre** alle ore **13,50** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	Componenti	P	A
1. Gaetano Di Bernardo – SINDACO	X		4. Antonio Di Sarno	X	
2. Giuseppe Landolfo	X		5.		
3. Antonietta Carini	X		6.		

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Avv. **GAETANO DI BERNARDO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **RAFFAELE D'AMATO**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Personale: Dott. Antonio Di Sarno

Attribuzione di mansioni superiori presso il Servizio Urbanistica geom. Umberto Iannone.

Premesso che il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», all'articolo 52 (Disciplina delle mansioni) dispone:

«1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali é stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

1-bis. (omissis)

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore»;

Che l'art. 8 del CCNL Enti locali del 14.09.2000, espressamente richiamato dal nuovo CCNL 21.05.2018, prevede:

«1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art.56, commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n. 29/1993 [oggi art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001] per la parte demandata alla contrattazione.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'art. 4 del CCNL del 31.3.1999;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.

4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999.

5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

6. Al dipendente di categoria B, assegnato a mansioni superiori della categoria C, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993 [oggi art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001]»;

Considerato che il Responsabile del Settore Urbanistica, con nota prot., n. 8224 del 17/09/2021 ha prodotto una relazione sull'andamento delle attività del 3° Settore Tecnico, con la quale, nell'evidenziare l'annosa carenza in organico all'interno di tale Servizio, sottolinea che la stessa non permette di soddisfare le numerose incombenze istituzionali di cui il Servizio è gravato e che tale situazione risulta enormemente peggiorata con l'entrata in vigore delle norme in materia di agevolazioni fiscali, quali i bonus edilizi, per i quali è necessario provvedere alle verifiche di conformità degli interventi. Lo stesso evidenzia che, mancando da diversi anni all'interno del Servizio Urbanistica una stabile figura tecnica, capace di raccordare i processi procedurali con i provvedimenti conclusivi, tale che ogni procedimento grava sul responsabile apicale, ciò nonostante l'impegno profuso dai due collaboratori amministrativi, solo ultimamente regolarizzati sotto il profilo contrattuale, occupati solo per un terzo dell'orario complessivo settimanale, dovendo l'ufficio fare a meno del loro apporto per il resto della settimana, scenario che potrebbe pregiudicare le normali attività istituzionali; Alla luce di quanto sopra il responsabile evidenzia la necessità per l'Amministrazione di provvedere, mediante le procedure di rito, all'assunzione di almeno un istruttore tecnico da assegnare a detto Settore, proponendo che, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie, il dipendente Umberto Iannone, in possesso del titolo di studio di Geometra, da anni lavoratore socialmente utile assegnato presso il Settore Urbanistica, recentemente stabilizzato quale esecutore amministrativo, dipendente di ruolo a tempo indeterminato part-time, con orario di 14 ore di impegno settimanale, che ha acquisito la necessaria esperienza nell'ambito delle attività endoprocedimentali proprie del Servizio Urbanistica, possa avere assegnato l'incarico di mansioni superiori presso tale servizio, al fine di coadiuvare più proficuamente il responsabile di Settore nello svolgimento delle numerose attività istituzionali assegnate;

Attesa la necessità, per oggettive esigenze di servizio, al fine di garantire la funzionalità dei servizi comunali e in particolare del Servizio Urbanistica di attribuire in via temporanea al dipendente del servizio a tempo indeterminato di categoria inferiore.

Ritenuto per le considerazioni sopra riportate di poter attribuire al dipendente Geom. Umberto Iannone, in possesso dei necessari requisiti e in particolare dei titoli di studio occorrenti per l'accesso dall'esterno al posto per il profilo professionale di istruttore tecnico, oltre ad adeguata esperienza nel settore di riferimento, le relative mansioni superiori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 8 del CCNL Enti locali 14 settembre 2000, essendo tale dipendente non sottoposto a procedimenti giudiziari né disciplinari, ed in grado di assicurare la necessaria collaborazione per il regolare funzionamento del Servizio;

Tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

Per i motivi tutti di cui in premessa:

- 1) di attribuire al dipendente Geom. Umberto Iannone, categoria B, posizione economica B1, l'incarico di mansioni superiori per la copertura del posto di Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C1, ai sensi dell'art. 52, comma 2 let. b), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a far data dall'esecutività del presente provvedimento;
- 2) di attribuire al suddetto dipendente, per tutta la durata del presente incarico, la differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 05/11/2021


Il Responsabile dell'istruttoria


Ing. Salvatore Flaggiello

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 05.11.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario


dott. Domenico De Biase

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to Avv. Gaetano Di Bernardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato

PER COPIA CONFORME: 08/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Raffaele D'Amato

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/11/2021

[] viene comunicata con lettera prot. n. 10016 in data 08/11/2021 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/11/2021

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato